

STATUTO DELLA "FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO - RICERCA BIOMEDICA IN ORTOPEDIA - ETS"

TITOLO I **DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO**

Art. 1 **DENOMINAZIONE**

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO - RICERCA BIOMEDICA IN ORTOPEDIA - ETS", enunciabile anche "LIVIO SCIUTTO FOUNDATION - ORTHOPEDIC BIOMEDICAL RESEARCH - ETS".

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 **SEDE**

La Fondazione ha sede in Savona.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione potrà aprire delegazioni e uffici in Italia e all'estero per facilitare le relazioni a supporto della propria attività.

Art. 3 **DURATA**

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 **SCOPO E FINALITÀ**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico scientifico, in particolare nel campo dell'ortopedia e il supporto alla prevenzione e cura di tutte le patologie dell'essere umano, attivandosi nella ricerca scientifica e nell'applicazione clinica dei risultati.

La Fondazione per la realizzazione delle proprie finalità potrà promuovere iniziative comuni con istituzioni scientifiche italiane ed estere, con privati, con Istituzioni e con altri enti pubblici o privati che operano nei settori di attività sopra indicati.

Art. 5 **OGGETTO**

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva e/o principale le seguenti attività di interesse generale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale in ambito medico-ortopedico;
- attività connesse agli interventi e alle prestazioni sanitarie;

Al fine di svolgere le suddette attività, la Fondazione potrà:

- 1) contribuire, direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri enti di ricerca e altre fondazioni o associazioni, allo sviluppo della ricerca medica con specifica attenzione ai risvolti applicativi, alla conoscenza e alla educazione sanitaria della popolazione, tramite la divulgazione dei risultati delle ricerche effettuate;
- 2) promuovere lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico scientifico, in particolare nel campo dell'ortopedia;
- 3) svolgere attività sanitaria volta alla prevenzione, educazione e formazione alla salute, valutazione e cura della persona.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono elencate alcune attività attinenti alla ricerca scientifica:

- continuare a incrementare il proprio "Registro", gestito con il software GAP Web e altri software, con la raccolta e conservazione dei dati clinici, laboratoristici e radiologici di pazienti candidati e poi sottoposti ad artroprotesi, revisione di artroprotesi e altre procedure ortopediche, chirurgiche e non, e con la raccolta e conservazione dei successivi follow up con inevitabili ricadute anche sulla tutela della salute dei pazienti stessi. Per perseguire tale obiettivo, il paziente deve essere seguito per tutta la vita della protesi e anche oltre per riscontrare eventuali effetti di tossicità sistemica anche nel caso in cui la protesi sia già stata rimossa. Per tale motivo il follow-up viene esteso fino al decesso del paziente medesimo;
- realizzare analisi di dati aggregati per eseguire ad esempio valutazioni epidemiologiche, "studi post marketing" di impianti protesici, "recall" su condizioni specifiche (ad esempio protesi d'anca con tribologia metallo-metallo), "studi di analisi costo-beneficio" con l'obiettivo di migliorare gli standard delle prestazioni sanitarie;
- promuovere conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi;
- incentivare, anche con finanziamenti, contributi o borse di studio, da utilizzare in Italia o all'estero, ricercatori o laureati che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono elencate alcune attività connesse a interventi e prestazioni sanitarie:

- attività sanitarie in campo ortopedico inerenti:
 - aspetti organizzativi e di logistica;
 - medicina preventiva;
 - attività diagnostica ortopedica;
 - attività di cura:
 - medica;
 - fisioterapia;
 - chirurgica.

La Fondazione può effettuare qualsiasi attività relativa alla ricerca scientifica e agli interventi e prestazioni sanitarie di particolare interesse generale, se non espressamente vietate dalle disposizioni di legge vigenti di tempo in tempo.

Art. 6

ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del presente Statuto anche a fini commerciali e nel rispetto delle normative di tempo in tempo vigenti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività secondarie e strumentali che la Fondazione riterrà opportuno effettuare.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto:

- di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e dalle attività diverse di cui al presente art. 6;
- di assumere fini lucrativi e di svolgere le attività incompatibili con il perseguimento degli scopi statuari e/o in violazione delle leggi applicabili.

Art. 7

ADERENTI

Gli Aderenti sono:

- persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e/o privati, Istituzioni, anche stranieri, che dimostrino un particolare interesse alle finalità della Fondazione e che, alternativamente:
 - (i) elargiscano contributi di beni materiali o immateriali, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, e/o erogazioni liberali in denaro, annuali e/o pluriannuali, destinati al sostenimento delle spese per l'attività di gestione;
 - (ii) contribuiscano agli scopi della Fondazione con una attività, anche di collaborazione professionale, di particolare rilievo.

I soggetti che vogliono essere ammessi come Aderenti devono presentare apposita domanda al Presidente della Fondazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione accetta o rigetta la domanda di ammissione degli Aderenti.

L'accettazione della domanda di ammissione è comunicata al richiedente e annotata nel registro degli Aderenti.

Gli Aderenti, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

La qualifica di Aderente si perde a seguito di rinuncia o a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Aderente può essere dichiarato decaduto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;
- compia una violazione del Codice Etico della Fondazione;

- perda onorabilità e/o professionalità;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo dovuto.

Art. 8 **VOLONTARI**

La Fondazione per il conseguimento dei suoi fini può avvalersi dell'attività di Volontari anche in modo occasionale.

I Volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività, anche di collaborazione professionale, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività svolta dai Volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I soggetti che desiderano essere ammessi come Volontari alla Fondazione devono presentare apposita domanda al Presidente della Fondazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione accetta o rigetta la domanda di ammissione.

L'accettazione della domanda di ammissione è comunicata al richiedente e annotata nel registro dei Volontari, da tenere agli atti della Fondazione.

TITOLO II **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Art. 9 **ORGANI SOCIALI**

Gli Organi della Fondazione sono:

- I Fondatori;
- Il Comitato dei Garanti;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Direttore Scientifico;
- L'Organo di Controllo.

In aggiunta agli Organi sociali può essere nominato, da parte del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario.

La revoca dei componenti degli Organi della Fondazione deve essere deliberata dall'Organo che li ha nominati.

In caso di dimissioni, revoca, morte o cessazione dalla carica di componente di un Organo della Fondazione, la sostituzione deve avvenire entro quaranta giorni dalla formalizzazione giuridica dell'evento.

Art. 10 **FONDATORI**

Ai Fondatori, i coniugi Ofelia Biasia e Pietro Giacomo Sciutto, sono riconosciuti i seguenti poteri:

1. nominare, revocare e sostituire i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. esprimere parere sulle modifiche del presente Statuto;
3. esprimere parere non vincolante, sullo scioglimento, fusione, trasformazione e scissione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio;
4. esprimere parere, non vincolante, sulla nomina del Presidente Onorario della Fondazione;
5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

In caso di impedimento o decesso di entrambi i Fondatori, i poteri loro attribuiti dallo Statuto passeranno di diritto al Comitato dei Garanti.

Art. 11 **COMITATO DEI GARANTI**

Il Comitato dei Garanti è nominato in caso di impedimento o decesso di entrambi i Fondatori ed è composto da un numero di componenti pari a tre , scelti anche al di fuori degli Aderenti e dei Volontari.

I componenti del Comitato dei Garanti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e dichiarare di non trovarsi in conflitto con le norme del Codice Etico della Fondazione e di impegnarsi a rispettarle.

I componenti del Comitato dei Garanti devono inoltre essere scelti tra soggetti con competenza nei settori:

- amministrativi;
- giuridici;
- ricerca scientifica;
- terzo settore.

Il Comitato dei Garanti deve essere formato da componenti appartenenti a due settori differenti tra quelli sopra elencati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri del Comitato dei Garanti, con delibera adottata con la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e con i voti favorevoli dei due terzi dei consiglieri presenti alla seduta.

I componenti del Comitato dei Garanti durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

In caso di impedimento o decesso di entrambi i Fondatori, al Comitato dei Garanti spetteranno tutti i poteri attribuiti dallo Statuto ai Fondatori, in particolare:

1. nominare, revocare e sostituire i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. esprimere parere sulle modifiche del presente Statuto;
3. esprimere parere, non vincolante, sullo scioglimento, fusione, trasformazione e scissione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio;

4. esprimere parere, non vincolante, sulla nomina del Presidente Onorario della Fondazione;
5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

Il Comitato dei Garanti nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, il quale convoca il Comitato dei Garanti di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso di convocazione trasmesso, con mezzi idonei ad assicurarne il ricevimento, anche tramite e-mail, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono considerate valide anche in assenza di regolare convocazione, purché siano presenti tutti i componenti del Comitato, che si dichiarino edotti in merito agli argomenti da trattare e non si oppongano alla trattazione dei medesimi.

Il Comitato dei Garanti si riunisce presso la sede legale e/o operativa della Fondazione o in diverso luogo, purché il luogo venga indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Comitato dei Garanti possono svolgersi anche mediante collegamenti audio-visivi, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, ove necessario visionare, ricevere o trasmettere documenti relativi alla discussione.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Comitato dei Garanti, anche al di fuori dei suoi membri.

In caso di riunioni interamente tenute in audio-video conferenza, le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano Presidente e segretario verbalizzante.

Le riunioni del Comitato dei Garanti sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, salvo che lo Statuto o disposizioni di legge prevedano maggioranze diverse per specifiche materie.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato dei Garanti, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Comitato più anziano.

Art. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, nominati dai Fondatori.

I consiglieri possono essere scelti anche al di fuori dei Fondatori, degli Aderenti e dei Volontari.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino a revoca e i consiglieri possono essere rieletti. La corresponsione di compensi ai consiglieri è eventuale e, ove prevista, deve essere proporzionata all'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti poteri:

1. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formato dalle scritture contabili;
3. delibera sull'ammissione e l'esclusione degli Aderenti e dei Volontari, determinando la forma e la misura dei contributi da elargire;
4. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto, sentito il parere dei Fondatori;
5. delibera, previo parere non vincolante dei Fondatori, l'estinzione della Fondazione e individua l'ente a cui devolvere il patrimonio;
6. delibera, previo parere non vincolante dei Fondatori, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
8. nomina tra i suoi componenti il Presidente della Fondazione e, se del caso, il Vice Presidente;
9. nomina, revoca e sostituisce l'Amministratore delegato e/o il Direttore generale, se necessario, quest'ultimo anche al di fuori dei propri componenti;
10. attribuisce all'Amministratore delegato e/o al Direttore generale una o più competenze previste dallo Statuto o dalle disposizioni di legge;
11. nomina, revoca e sostituisce i componenti del Comitato dei Garanti;
12. nomina, revoca e sostituisce i componenti del Comitato Scientifico e gli eventuali sottogruppi e ne determina il numero;
13. approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Comitato Scientifico;
14. nomina, revoca e sostituisce il Direttore Scientifico;
15. nomina, revoca e sostituisce l'Organo di Controllo e ne determina il numero dei componenti, secondo quanto previsto dal successivo art. 18;
16. delibera i regolamenti della Fondazione;
17. nomina il Presidente Onorario, sentito il parere non vincolante dei Fondatori;
18. delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
19. dispone, se necessario, il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
20. delibera la sottoscrizione degli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e

- persone fisiche e/o, giuridiche, enti pubblici e/o privati, Istituzioni, anche stranieri;
21. approva le graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio;
 22. delibera l'assunzione di personale e/o di collaboratori esterni;
 23. determina la misura dei compensi e/o dei rimborsi spese eventualmente spettanti ai consiglieri, ai componenti del Comitato Scientifico, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei Conti;
 24. individua e delibera sulla tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali può essere effettuato il rimborso spese ai Volontari a fronte di autocertificazione degli interessati;
 25. determina i limiti massimi e le condizioni di rimborso spese ai Volontari;
 26. delibera, se necessario, di trasferire la sede nell'ambito della stessa Regione o di istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città o Regioni;
 27. attribuisce ai consiglieri l'esercizio di funzioni specifiche;
 28. esamina e ratifica i provvedimenti d'urgenza del Presidente.

Art. 13

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà essere, inoltre, convocato in sede straordinaria ogni qual volta lo richiedano dei motivi di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da far pervenire ai Consiglieri, anche tramite e-mail, con preavviso di almeno tre giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare. Le adunanze sono considerate valide anche in assenza di regolare convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri, si dichiarino edotti in merito agli argomenti da trattare e non si oppongono alla trattazione dei medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale e/o operativa della Fondazione o in diverso luogo, purché il luogo venga indicato nell'avviso di convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante collegamenti audio-visivi, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, ove necessario visionare, ricevere o trasmettere documenti relativi alla discussione.

In caso di riunioni interamente tenute in audio-video conferenza, le stesse si intendono svolte nel luogo in cui si trovano Presidente e segretario verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le delibere del Consiglio sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, salvo che lo Statuto o disposizioni di legge prevedano maggioranze diverse per specifiche materie.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione riguardanti:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione e devoluzione del patrimonio della medesima;
- il numero di membri dell'Organo di Controllo;

sono adottate con la presenza dei due terzi dei componenti del Consiglio e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti alla seduta.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni componenti del Comitato Scientifico e i componenti dell'Organo di Controllo.

I verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri, e verranno trascritti su apposito libro da tenere agli atti della Fondazione.

Art. 14

PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su parere non vincolante dei Fondatori.

Il Presidente Onorario sarà scelto tra persone particolarmente meritevoli che si siano distinte nell'ambito della ricerca scientifica biomedica in campo nazionale e/o internazionale.

Può essere eletto Presidente Onorario anche uno dei Fondatori in possesso dei requisiti richiesti.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico senza diritto di voto.

Art. 15

PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi componenti.

Il Presidente rimarrà in carica fino alla cessazione della carica per qualunque motivo, ivi inclusa l'eventuale revoca.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere più anziano.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
2. convoca il Comitato Scientifico;

3. vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
4. programma l'attività della Fondazione;
5. adotta i provvedimenti d'urgenza.

Art. 16

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di componenti variabile tra cinque e sette, compreso il Direttore Scientifico, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra personalità distinte nei campi di attività indicati all'art. 5.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il periodo che viene indicato dal Consiglio di Amministrazione e possono essere cooptati, sostituiti e riconfermati.

Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico può essere suddiviso in Sezioni di lavoro per singole attività e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Il Direttore scientifico è il Presidente del Comitato Scientifico.

Il funzionamento del Comitato Scientifico può essere disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le delibere del Comitato sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto non richieda maggioranze diverse.

Le delibere del Comitato saranno prese a maggioranza dei membri presenti del Comitato o della Sezione interessata. In caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico, salvo i casi in cui il presente Statuto non richieda maggioranze diverse.

Il Comitato scientifico esprime pareri e indirizzi non vincolanti sulle attività scientifiche che gli verranno sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico relaziona il Consiglio di Amministrazione sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate.

Al Comitato Scientifico spetta la predisposizione dei programmi annuali riguardanti la ricerca scientifica e le materie cliniche.

La valutazione dei programmi annuali riguardanti la ricerca scientifica e le materie cliniche spetta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico è il Presidente del Comitato Scientifico e il coordinatore delle Sezioni di lavoro per singole attività, se istituite.

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato, anche in composizione monocratica, dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 5 anni e può essere rieletto.

Il numero dei membri dell'Organo di Controllo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione che delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

All'Organo di Controllo si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice civile.

Il componente dell'Organo di Controllo monocratico deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

La corresponsione di compensi all'Organo di Controllo è eventuale e, ove prevista, deve essere proporzionata all'attività svolta.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle linee guida stabilite dalla normativa applicabile.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è facoltativa per la Fondazione, salvo nei casi previsti dalla normativa applicabile.

TITOLO III

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 20

PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione conferito dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione risultanti dall'inventario;

- dai beni mobili e immobili derivanti da donazioni;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e siano destinati a incrementare il patrimonio;
- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà a incremento del patrimonio;
- da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione possono essere destinati alla riserva statutaria.

Il Patrimonio potrà essere investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudentziali.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e dagli Aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative e gli eventuali contributi annuali corrisposti dai medesimi.

Art. 21

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

È fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate.

Art. 22

ENTRATE

La Fondazione per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività trae le risorse economiche da:

1. erogazioni conferite dai Fondatori;
2. elargizioni degli Aderenti;
3. elargizioni e finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici, Istituzioni pubbliche, Enti privati e persone fisiche;
4. elargizioni dallo Stato, da persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e/o privati, Istituzioni e altri enti, anche stranieri (anche attraverso il 5x1000);
5. elargizioni da organismi internazionali;
6. corrispettivi da attività commerciali diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
7. donazioni e lasciti testamentari;
8. raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante promozione al pubblico o attraverso la cessione, erogazione di beni, servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e il pubblico;
9. rendite da beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo;

10. proventi o partecipazioni inerenti brevetti ottenuti a seguito delle ricerche scientifiche effettuate;
11. ogni tipo di entrate consentite dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo.

Art. 23
BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e provvede agli adempimenti previsti dalla legge per la sua redazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla eventuale redazione del Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 24
PERSONALITÀ GIURIDICA

La Fondazione è iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 40/UTG con decorrenza 21/12/2009.

Art. 25
ESTINZIONE-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

La Fondazione si estingue:

- in caso di comprovata impossibilità di raggiungere gli scopi istituzionali;
- a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere non vincolante dei Fondatori, l'estinzione della Fondazione e individua l'Ente del Terzo Settore, preferibilmente con finalità analoghe a quelle della Fondazione, cui devolvere il patrimonio, previo parere favorevole della Autorità di tempo in tempo competente.

Art. 26
FUSIONE-TRASFORMAZIONE-SCISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la fusione, trasformazione e scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

Art. 27
RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti e in particolare quanto disposto in materia dal Codice del Terzo Settore, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Le eventuali modifiche legislative al Codice del Terzo D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che determinino la necessità di apportare variazioni alle disposizioni del presente Statuto non comportano automatica modifica del medesimo se non espressamente previsto dalla legge.

Art. 28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa in merito alla protezione dei dati personali, e in particolare dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018, modificativo del D.Lgs 196/2003 (Codice della protezione dei dati personali), la Fondazione potrà trattare i dati personali dei componenti dei propri Organi, degli Aderenti e dei Volontari per il perseguimento degli obiettivi e per le finalità di cui al presente Statuto, secondo i dettagli contenuti nella relativa informativa messa a disposizione dei suddetti soggetti, secondo quanto disposto dall'Autorizzazione Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 3 del 15 dicembre 2016.

Letto e confermato.

Rozzano, 24 febbraio 2025.

Firmati: Guido Grappiolo - LUDOVICO BETTONI.

Certificazione di conformità di copia formata su supporto informatico di
documento formato su supporto analogico (art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art.
68-ter l. 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Dottor Ludovico Bettoni, Notaio in Samarate, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato con vigenza fino alle ore 16.07 del giorno 24 febbraio 2028 e rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia, formata su supporto informatico, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico e sottoscritto ai sensi di legge.

Samarate, venticinque febbraio duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Ludovico Bettoni